



Notaio
TIZIANA DALLA PORTA

Repertorio n. 5.156

Raccolta n. 4.298

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

"CROCE BIANCA S.STEFANO"

VOLONTARI DEL SOCCORSO CIVILE - O.N.L.U.S.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque, del mese di giugno

25 giugno 2019

alle ore diciassette e minuti cinquantacinque (17,55),
in San Stino di Livenza, presso la Sala Consiliare del
Comune di San Stino di Livenza (VE), Piazza A. Moro n. 1.
Innanzi a me Dott. TIZIANA DALLA PORTA Notaio residente in
San Stino di Livenza, con studio in Piazza C. Goldoni n.
9/d, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di
Pordenone, è presente il signor:

- ZANGRANDO RINO, nato a Torre di Mosto (VE) il 16 giugno
1943, residente a San Stino di Livenza (VE), Via Stazione n.
116, codice fiscale ZNG RNI 43H16 L267Y;

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua
veste di Presidente del Consiglio Direttivo
dell'Associazione "CROCE BIANCA S.STEFANO" - VOLONTARI DEL
SOCCORSO CIVILE - O.N.L.U.S., con sede in San Stino di
Livenza (VE), Via Papa Giovanni XXIII n. 6, costituita con
l'atto di data 19 febbraio 1982 n. 13.902 di repertorio del
Notaio Ermato Buoso, registrato a Portogruaro il 21 febbraio
1989 al n. 224/1.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale,
all'assemblea degli associati della suddetta associazione,
convocata con avviso di data 1 giugno 2019, in prima
convocazione in questo luogo per il giorno 24 giugno 2019,
alle ore 24,00 ed in seconda convocazione in questo stesso
luogo, in data odierna ed alle ore 17,30, per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Adeguamento dello statuto sociale (D.lgs. 117/2017);
- 2) Varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, dò atto con il
presente verbale di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, su designazione unanime
degli intervenuti, il costituito signor Zangrando Rino, il
quale constata e dà atto che:

- sono presenti in sala n.ro 46 (quarantasei) soci attivi,
di cui n.ro 11 (undici) per delega, deleghe riscontrate
esatte secondo l'accertamento fatto dal medesimo Presidente
e che verranno conservate presso la sede dell'associazione,
come risulta dal foglio presenze che resta conservato agli
atti dell'associazione;

Registrato a Venezia
il 03/07/2019
al n. 231
Serie 1T
Esatti € 245,00

e verificata la regolarità della costituzione
dichiara

pertanto l'assemblea validamente costituita.

Aperta la seduta, il Presidente, passando alla trattazione dell'ordine del giorno, illustra all'assemblea degli associati l'esigenza di procedere all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore, d'ora in avanti anche "CdTS") sulla base di quanto richiesto dall'art. 101, secondo comma, del medesimo "CdTS" ed entro il termine del 3 agosto 2019, fissato in forza del D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018, portante disposizioni integrative e correttive del Terzo Settore. Il Presidente fa presente che soltanto per gli enti già iscritti nei registri speciali delle Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione sociale che procederanno nel termine sopra indicato al suddetto adeguamento statutario, continueranno ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione e che invece, in caso contrario, cioè di mancato adeguamento, verranno meno in modo automatico gli effetti dell'iscrizione nei registri speciali con tutte le conseguenze connesse alla perdita della qualifica di ODV, prima fra tutte la decadenza delle agevolazioni fiscali.

Propone pertanto all'assemblea di approvare un nuovo testo di statuto, sostanzialmente riformulato, del quale dà lettura all'assemblea stessa, illustrando brevemente il contenuto degli articoli che lo compongono e soffermandosi a chiarirne alcuni punti.

L'assemblea, dopo breve ed approfondita discussione all'unanimità, secondo l'accertamento fattone dal Presidente

d e l i b e r a

1) di approvare il nuovo testo di Statuto recante incorporati gli adeguamenti prescritti dal D.Lgs. 105/2018 nel testo come proposto dal Presidente.

L'assemblea delega il costituito Presidente ad apportare al presente verbale ed allegato statuto ogni modifica ed integrazione richiesta dalle competenti autorità, nonché a provvedere ad ogni adempimento comunque connesso alla deliberazione oggi assunta.

Il costituito mi consegna quindi il nuovo testo dello statuto sociale affinché sia allegato al presente verbale sotto la lettera "A" a farne parte integrante.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno più chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore diciotto e minuti trentacinque (18,35).

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura unitamente all'allegato al comparente, che lo dichiara conforme alla sua volontà.

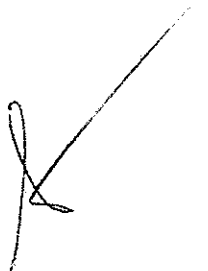
La sottoscrizione avviene alle ore diciotto e minuti

quaranta (18,40).

Consta l'atto di due fogli dattiloscritti a' sensi di legge da persona fida e completati a mano da me Notaio su cinque facciate e sino a qui della presente.

Firmato Rino Zangrando

Firmato Tiziana Dalla Porta Notaio (L.S.)

A handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a vertical line with a diagonal stroke crossing it from the top right.

Allegato "A" al n. 4298 di raccolta

STATUTO
della
ASSOCIAZIONE "CROCE BIANCA S.STEFANO"
VOLONTARI DEL SOCCORSO CIVILE - ODV - ONLUS

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'V' shape with a loop at the top and a long vertical stroke extending downwards.

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Associazione "Croce Bianca S.Stefano" - Volontari del Soccorso Civile – ODV - ONLUS, con sede in San Stino di Livenza (VE), Via Papa Giovanni XXIII n. 6.

L'Associazione avente la forma giuridica di associazione non riconosciuta, è formata da volontari, è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

L'adesione è aperta a tutti coloro che, accettando il presente Statuto, ne facciano richiesta e ne perseguano le finalità.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è/sono: interventi e prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del

D.lgs. 117/2017, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- trasportare con mezzi idonei in ospedali od in altri luoghi richiesti dalle necessità di ammalati, traumatizzati urgenti e non urgenti, anziani, disabili o persone comunque bisognose del servizio;
- garantire l'assistenza con mezzo idoneo alle manifestazioni sportive o comunque assimilabili, su richiesta degli organizzatori o dei dirigenti;
- collaborare con le Istituzioni Pubbliche, il Servizio Nazionale Sanitario e La Protezione Civile;
- promuovere ed organizzare corsi di preparazione e di addestramento tecnico-sanitario e di aggiornamento per i propri soci e per i cittadini;
- promuovere iniziative culturali e di informazione sanitaria;
- collaborare con le Associazioni di Volontariato ispirate alla civile ed umana solidarietà;
- collaborare ed eventualmente stipulare convenzioni con istituzioni private o pubbliche che perseguano finalità sociali ed umanitarie;
- operare con scopi di soccorso umanitario in tutti i campi che possono essere affrontati tenendo conto delle risorse, del numero dei volontari, della loro disponibilità, delle loro capacità e competenze, dei mezzi e degli strumenti a disposizione dell'Associazione.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

La Associazione è costituita da:

- Soci attivi
- Soci Benemeriti;
- Soci sostenitori.

Sono soci attivi coloro che accettano il presente Statuto, sottoscrivono il modulo di adesione e partecipano alle attività di servizio volontario, garantendo la loro disponibilità secondo le proprie specifiche competenze ed attitudini a titolo gratuito con esclusione di ogni scopo di lucro.

Per diventare soci attivi bisogna aver compiuto i 18 anni ed aver partecipato ad un corso di preparazione di Primo Soccorso.

Sono soci benemeriti coloro che hanno prestato servizi o nell'attività dell'Associazione o che per la loro attività abbiano ottenuto riconoscimenti peculiari in sede Comunale, Regionale, Nazionale od Internazionale nel settore del soccorso agli ammalati e/o agli anziani o nel settore sanitario.

Sono soci Sostenitori coloro che intervengono con contributi economici.

I soci possono essere solo persone fisiche.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso; non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati, in relazione alla loro adesione, assumono i seguenti diritti:

- partecipare alla Assemblea e votare direttamente per la approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per la approvazione del Bilancio annuale e per la nomina degli Organi Sociali ed essere eletti negli stessi della Associazione e di impugnare le delibere degli Organi Sociali;
- esaminare i libri sociali;
- partecipare alla vita associativa ed alle attività sociali;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del codice del Terzo Settore;
- essere informati periodicamente sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento della attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi,
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- garantire il diritto di voto passivo ai Soci;
- votare in Assemblea dal momento della iscrizione sul libro degli associati, purchè in regola con il pagamento delle quote associative se previste.

Ciascun associato ha diritto ad un voto ed il dovere di:

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- garantire per quanto attiene, il perfetto funzionamento del servizio e delle attrezzature assegnate;
- segnalare tempestivamente al Presidente o al Segretario eventuali impedimenti personali;
- indossare la divisa della Associazione quando sono in servizio;
- adoperarsi perché l'assistenza alle persone soccorse avvenga nel

- migliore dei modi;
- osservare il massimo riserbo sulle condizioni e sulla malattia delle persone soccorse o trasportate;
 - non sottoporre mai, di propria iniziativa, le persone soccorse ad interventi sanitari od alle cure di sanitari non perfettamente conosciuti o qualificati;
 - rispettare le norme e le prescrizioni del presente statuto e del volontariato;
 - collaborare con le forze dell'ordine in caso di incidenti o di emergenze;
 - compilare il rapportino di servizio dopo ogni intervento e consegnarlo al responsabile, unitamente alla ricevuta o documentazione a conclusione del loro intervento;
 - rispettare scrupolosamente il codice della strada e le norme di circolazione;
 - mantenere una velocità che garantisca la sicurezza propria, del trasportato e degli altri;
 - curare scrupolosamente l'efficienza del mezzo e segnalare tempestivamente ai dirigenti eventuali guasti al mezzo od incidenti;
 - usare la ricetrasmittente solo ed esclusivamente per necessità di servizio;
 - rilasciare regolare ricevuta in caso di offerta in denaro o altro genere;
 - partecipare a corsi di formazione, di aggiornamento e di esercitazione;
 - mantenere in ordine ed efficienza il corredo personale, sia esso di proprietà o dell'Associazione ed impegnarsi a restituirlo in caso che il socio decida di recedere dalla Associazione od in caso di perdita della qualifica di Socio.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Non sono ammessi rimborsi di spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

La qualifica di Socio Attivo si perde quando non si partecipa più alla vita

associativa o non si garantisce senza giustificazione la presenza nei turni di servizio, la qualifica di socio attivo si perde altresì in caso di comportamento ritenuto indegno dal Consiglio Direttivo, perché contrario alle finalità dell'Associazione;

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario
- Il Cassiere
- L'Organo di Controllo
- L'Organo di Revisione
- Il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono previste a titolo gratuito e non possono essere predeterminate nello Statuto né possono essere il risultato della determinazione di Enti o persone esterne all'Associazione.

La nomina dell'Organo di Controllo e quella dell'Organo di Revisione è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge. La modifica non richiede il ricorso all'Assemblea Straordinaria.

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta da tutti gli Associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci ovvero ai sensi del successivo art. 15, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è

redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio. E' ordinaria in tutti gli altri casi. In caso di decisioni che comportino modifiche statutarie e lo per scioglimento è convocata l'Assemblea Straordinaria: per la modifica dello statuto l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (è costituita anche con altra maggioranza comunque qualificata dei 2/3 o della metà più uno). Per deliberare lo scioglimento e la Liquidazione, nonché per la Devoluzione del Patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- fissa la quota associativa annuale;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge a scadenza triennale a partire dalla prima assemblea successiva alla presente, 13 membri del Consiglio Direttivo che devono essere Soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti e l'Organo di Controllo;
- elegge il Collegio dei Probiviri in numero di tre;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, a sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 14 (Deleghe)

Il Socio avente diritto al voto, che non possa partecipare alle riunioni dell'Assemblea, purché in servizio, è autorizzato a delegare un altro Socio. Ciascun Socio delegato al voto può portare tre deleghe.

ART 15 (Convocazioni)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un terzo degli associati quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 16 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 17 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Coordina le attività dell'Associazione, cura che siano scrupolosamente effettuate le registrazioni contabili e di esercizio, approva il Conto Consuntivo ed il Bilancio di Previsione, formula proposte operative all'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Le dimissioni della metà dei componenti fa decadere il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 13 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per tre mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei Consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

IL Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nella prima seduta che deve essere convocata dal Presidente uscente o , in mancanza di questi, dal Consigliere Anziano per numero di voti riportato, nomina nel proprio seno:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Cassiere.

Il Presidente dell'Organizzazione è presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale , li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non scritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 18 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e Il Consiglio di Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo tre anni (3) e non può essere rinnovato oltre i tre (3) mandati.

ART. 19 (Il Segretario)

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coordina i vari servizi , cura la corrispondenza e tiene in ordine gli atti dell'archivio.

Il Segretario dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo, tre (3) anni e non può essere rinnovato oltre tre (3) mandati.

Art. 20 (Il Cassiere)

Il Cassiere provvede al corretto funzionamento del servizio di riscossione e di pagamento secondo le decisioni dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo , cui risponde personalmente e delle leggi vigenti in materia.

Il Cassiere dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo, tre (3) anni e non può essere rinnovato oltre tre (3) mandati.

Art. 21 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche se monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida

di cui all'art. 14.

Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine può richiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22 **(Organo di Revisione Legale dei conti)**

L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 23 **(Il Collegio dei Probiviri)**

I Probiviri sono tre, eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni, hanno il compito di derimere le controversie interne all'Associazione, giuste le disposizioni di legge in materia.

Il Collegio dei probiviri dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo, tre (3) anni e non può essere rinnovato oltre tre (3) mandati.

ART. 24 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio , previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 25 **(I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 26

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 27

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Bilancio Preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo

Il Bilancio Consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene i singoli capitoli di spesa e di entrata relativi al periodo di un anno.

Il Bilancio Consuntivo e preventivo è controllato dall'Organo di Revisione dei Conti, il Controllo è limitato alla regolarità contabile delle Entrate e le Spese.

Il Bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e a maggioranza dei presenti entro il 30 aprile. Il Bilancio Consuntivo è presentato dal Consiglio Direttivo.

Il Bilancio Preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo esso contiene suddivisi in singoli capitoli le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo

ART. 28

(Bilancio sociale)

Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 29

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente della Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede della Organizzazione.

ART. 30 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 31 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 (Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 33 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 34 (Divisa)

Qualora la Associazione decida di dotarsi di opportuna divisa di servizio o distintivo la cui acquisizione è demandata al Consiglio Direttivo, lo stesso ne dovrà comunicare ai soci e far carico di provvedere al loro apprestamento ed alla distribuzione secondo le modalità definite dal Consiglio stesso.

ART. 35 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 36 (Libri Sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura del consiglio;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli organi sociali.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 37 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all'operatività del Runts medesimo.

L'applicabilità delle disposizioni codicistiche di rilevanza fiscale decorre dal termine di cui all'art. 104 del D.lgs.117/2017.

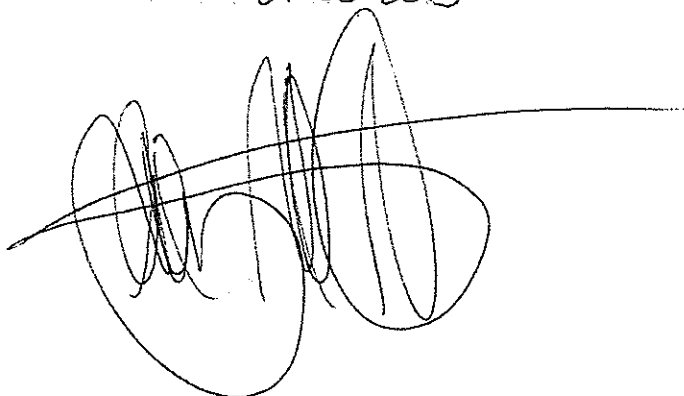
Firmato Rino Zangrando

Firmato Tiziana Dalla Porta Notaio (L.S.)

8 /NOVE)

LA PARTE

01-03-2018

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.